

## **Il processo telematico nell'esperienza giudiziaria statunitense**

*“Our mission is to deliver justice with dignity and speed,  
and technology is a key component of that mission.  
The e-filing pilot program is one of many ways  
we are working with court leaders  
to increase access and improve services  
for all court users”*

Chief Justice of the Trial Court  
of Massachusetts,  
Paula M. Carey

*E-justice, e-government, processo telematico* sono termini entrati con forza nel dibattito contemporaneo sul funzionamento della giustizia con l'obiettivo, mediante l'utilizzo della tecnologia, di assicurare un miglioramento della qualità della giustizia, dell'efficienza, della certezza del diritto, con una riduzione dei costi e dei tempi di durata dei procedimenti.

Si fornirà, di seguito, un quadro dell'esperienza maturata, da tempo ormai risalente, nell'ordinamento statunitense, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi informativi per il cosiddetto “processo telematico”, ossia alla gestione in formato elettronico delle comunicazioni e dello scambio di documenti che intercorrono tra i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario (sia esso civile, penale o amministrativo) e l'ufficio giudicante.

Nell'ordinamento giudiziario statunitense è stato introdotto, da più di dodici anni, il sistema di archiviazione elettronica (cd. *e-filing*) di atti giudiziari e relativi allegati documentali, che ha costituito un passaggio fondamentale verso un paradigma in cui gli atti ed i documenti diventano “elettronici” ed il formato cartaceo viene prodotto unicamente su richiesta (*paper on demand*).

L'attenzione è stata posta, infatti, sul profondo mutamento del pensiero che comporta il prevedere che l'originale di un documento sia quello telematico e non cartaceo.

Sin dalla sua introduzione, a causa del radicale cambiamento del lavoro giudiziario, soprattutto in materia commerciale, è stata avvertita la necessità di realizzare gradualmente tale profonda trasformazione.

Nell'opinione comune il sistema di *electronic filling* è da intendersi, infatti, solo come uno dei passaggi all'interno del più ampio percorso da una “cultura cartacea” (*paper culture*) ad una “cultura digitale” (*digital culture*); la decisione di rendere obbligatorio il sistema di *electronic filling*

mediante l'implementazione della cultura della "carta su richiesta" (*paper on demand*) ha quindi costituito il primo passaggio intermedio.

Il sistema di *e-filing* fu inizialmente introdotto mediante emendamento delle norme generali in materia di rito processuale civile (*Federal Rules of Civile Procedure*); nel 1996 si modificò, infatti, la *Rule 5(e)* delle *Federal Rules of Civile Procedure* autorizzando le singole Corti ad emanare norme, con limitata efficacia locale, che consentissero il deposito di documenti con modalità elettroniche.

Le singole Corti furono pertanto autorizzate ad emanare specifiche norme di attuazione, mentre le Regole Federali (*Federal Rules*) si limitarono ad imporre requisiti di base per i depositi elettronici, da applicare anche localmente, lasciando le specifiche modalità di attuazione rimesse alle Corti.

Le Corti Federali iniziarono poi a sperimentare il sistema di *e-filing*, cosiddetto *Case Management/Electronic Case Files Project* (CM/ECF), sofisticato sistema basato su tecnologia avanzata, software aggiornato ed estese funzionalità.

Tale sistema non si riduce infatti ad un mero trasferimento di atti e documenti alle Corti di Giustizia e non è stato inteso quale mera sostituzione dell'invio a mezzo mail o telefax, ma doveva essere foriero di una rivoluzione in cui le informazioni ("*data*") devono diventare più importanti dei documenti limitando ogni passaggio intermedio superfluo tra le istanze degli utenti del sistema giudiziario e le Corti.

La filosofia, che ha ispirato l'introduzione dell'*e-filing*, è stata, dunque, quella che se il prodotto vale, si vende da sé (*if the product is good, it will sell itself*), cosicché agli inizi molti Stati hanno scelto di non rendere obbligatorio il sistema ma di consentire ai singoli organi giudiziari locali di adottare gradualmente il sistema nel momento in cui esso fosse stato effettivamente conforme ed idoneo rispetto alle loro specifiche esigenze e realtà strutturali.

Tale scelta merita particolare attenzione poiché rivolta a prevenire un plausibile fallimento del sistema di *e-filing* determinato da una diffusa ed indiscriminata obbligatorietà del sistema telematico, che, si ritenne, avrebbe creato unicamente preoccupazioni e timori rispetto al nuovo sistema, assicurando esigui risultati.

Si intese dunque assicurare, quale primo obiettivo per realizzare un efficiente sistema di *e-filing*, che i Giudici potessero essere a loro agio (*comfortable*) con l'utilizzo del sistema telematico poiché in caso contrario, imponendo l'utilizzo del sistema senza aver assicurato tale condizione preliminare, ciò avrebbe determinato unicamente un

incremento di costi e dello stesso lavoro giudiziario, senza alcun beneficio.

All'attualità il sistema di *e-filing* negli USA è applicato in circa 41 milioni di processi con circa 500 milioni di documenti depositati telematicamente e sono circa 700.000 gli Avvocati che ne fanno uso, essendo stato adottato, oltre che presso la *United State Tax Court* (Commissione Tributaria Nazionale USA), nei numerosissimi uffici giudiziari di primo e secondo grado.

Il sistema consente, dunque, agli studi legali ed alle parti di registrare elettronicamente i documenti presso la Corte senza spostarsi dallo studio o dalle società di servizi, utilizzando il server SSL via internet, con conseguente riduzione del carico di lavoro dei funzionari delle Corti e degli assistenti legali per quanto attiene alla registrazione manuale ed alla gestione di atti processuali e di istanze varie.

L'ECF permette, inoltre, alle parti in causa l'accesso simultaneo ai documenti della Corte mentre il sistema interno di gestione delle informazioni delle Corti registra i procedimenti generando i *report* relativi all'avanzamento della causa e le notifiche necessarie ad assicurare una gestione efficiente dei fascicoli; ogni aggiornamento relativo alla singola causa determina infatti l'invio automatico, da parte del sistema, di una notifica (*Notice of Electronic Filing*) mediante *e-mail*, indirizzata allo stesso soggetto che ha effettuato il deposito telematico ed a tutte le altre parti costituite del processo, contenente un *hyperlink* al documento depositato ed all'elenco di tutti gli eventi registrati dall'inizio del processo (*docket sheet*), con evidente vantaggio per il diritto di difesa delle altre parti, a cui è assicurato di poter tempestivamente controllare il deposito di ogni nuovo atto e documento nel processo.

Tale sistema elettronico è stato progettato, pertanto, per ridurre al minimo il problema delle registrazioni scorrette, della perdita di documenti, del ritardo nel recupero dei fascicoli e della mancanza di spazio per l'archivio.

Con il sistema CM/EFC per il deposito è stata resa necessaria, inoltre, l'identificazione mediante *login* e *password* che vengono rilasciate dalle singole Corti; l'accesso al sistema avviene infatti dopo essere stati identificati mediante *login* e *password* a cui si aggiunge, frequentemente, l'uso della firma digitale apposta sul documento, che viene inoltrato dopo essere stato inserito in una "busta elettronica" in linguaggio XML, poi archiviata nel sistema della Corte, con successivo rilascio di una ricevuta digitale per confermare l'avvenuto invio ed archiviazione dei *file* nel sistema di *e-filing*.

È importante peraltro evidenziare che la giurisprudenza federale ha

da subito affermato che non possono essere compromessi i diritti processuali come la mancata conoscenza degli atti processuali quando vi è la prova del mancato funzionamento del sistema informatizzato, prova data con dichiarazione giurata, cioè sull'*affidavit* degli Avvocati di non aver ricevuto alcuna comunicazione telematica (vedi la decisione della *United States Court of Appeals for the Eight Circuit: American Boat vs. Unknown Sunken Barge*).

È stato altresì disposto che i *files* possano essere inviati solo in formato PDF ed in molte Corti è stato previsto il rifiuto degli atti in formato diverso, il che evita questioni di validità o meno dei singoli atti da sottoporre all'attenzione della Corte.

Risulta interessante, inoltre, che presso ogni singola Corte si sia stabilito di organizzare corsi di formazione (*training*) per gli Avvocati che intendano essere autorizzati ad accedere al sistema e che sia stata prevista in genere una procedura di registrazione dell'Avvocato presso la Corte per accedere al servizio (un esempio di tale regola è la § 202.5-b (d) (1), (2), § 202.5-b(d)(1),(2) delle *Uniform Civil Rules* presso le *New York Supreme and County Courts*); qualora un Avvocato abbia ottenuto la registrazione presso una Corte può essere peraltro autorizzato ad utilizzare il deposito telematico anche presso Corti diverse da quella presso la quale ha seguito il corso di formazione.

La maggior parte delle Corti hanno poi stabilito linee guida sul momento in cui debba ritenersi avvenuto il deposito telematico, in particolare prevedendo che i depositi effettuati oltre l'orario lavorativo degli uffici delle Corti o in giorno festivo si intenda effettuato il giorno lavorativo successivo (la normativa più dettagliata in materia è la sezione 5.5 and 5.6 della *rule 5* delle *North Carolina Business Courts*).

Il perfezionamento del deposito telematico richiede, altresì, al pari dei depositi cartacei, la cosiddetta conferma (*confirmation*) da parte della Corte, secondo regole specificamente previste dalle Corti statali (il paragrafo § 202.5-b (e), (4), delle *Uniform Civil Rules for the New York Supreme and County Courts States* dispone che l'ufficio della Corte deve trasmettere una conferma al più tardi un giorno dopo che il Giudice ha ricevuto il documento).

Quanto ai soggetti legittimati al deposito telematico le norme federali non prevedono necessariamente che debba essere effettuato solo da un avvocato, potendo in alcuni casi procedervi anche le parti in lite se le regole delle Corti lo consentono, come nel caso delle Corti dello Stato del Kansas, mentre nello Stato del Colorado è espressamente vietato il deposito *pro se* da parte dei *litigants*.

È inoltre interessante rilevare come sia comune a quasi tutte le Corti che hanno adottato il sistema ECF la disposizione relativa al deposito di una copia di cortesia (*courtesy copy*) per i giudici di ogni documento inviato telematicamente, secondo modalità che possono variare tra le singole Corti.

Come si è detto, è generalmente previsto il deposito delle copie cartacee di cortesia per i giudici nella maggior parte dei distretti giudiziari.

Si trascrivono di seguito le disposizioni applicate presso la Northern District Court of California: “*Basically, the only time you should file manually on an e-filing case (instead of e-filing) is in the event that you have an item which cannot be e-filed for some reason, such as those listed below...*

*Additionally, a courtesy copy of each document manually filed must be submitted as an extra copy for chambers. If the matter is assigned to a Magistrate Judge for hearing, a copy must also be sent to the Office of the Clerk where the Magistrate Judge's chamber is located.*

*Furthermore, pursuant to [Civil Local Rule 5.1\(e\)\(7\)](#), parties must provide a paper copy of each document that is electronically filed for chambers, marked "Chambers Copy." Courtesy copies must confirm to the particular requirements of the assigned judge's standing orders”.*

Nel distretto di New York, la Corte Suprema di Giustizia in materia commerciale ha parimenti stabilito che debba essere consegnata la consegna di una copia di cortesia per ogni atto inviato telematicamente, fatta eccezione per specifiche contrarie disposizioni diffuse ai locali consigli degli ordini forensi.

Il sistema opposto è stato adottato nel Distretto dell’Ohio o di Washington, in cui la regola generale è il mancato invio di copia cartacea per i documenti telematici, tranne nel caso di diversa disposizione sempre rimessa ai singoli Giudici.

Presso molte Corti della California e del Texas è previsto anche che la consegna di copia di cortesia debba essere effettuata entro il giorno successivo all’invio telematico.

Presso le Corti del Texas è specificato che la copia di cortesia debba essere la copia stampata del *file* inviato telematicamente con specifico timbro apposto sulla copia.

Presso le Corti del New Jersey è stato diffuso tramite *web* un elenco, regolarmente aggiornato, con le preferenze, in merito alle copie cartacee, di ogni singolo Giudice, ponendo in evidenza coloro che non la richiedano (nell’elenco da ultimo diffuso sul sito *internet* delle New Jersey Courts solo 3 giudici su 23 hanno optato per la mancata consegna della copia

cartacea); lo stesso sistema si applica anche nelle Corti della Florida.

Parimenti nello Stato dell'Illinois è previsto che le copie cartacee abitualmente richieste dalle Corti debbano continuare ad essere fornite anche per gli atti inviati telematicamente secondo le disposizioni impartite dai singoli giudici (*by individual judges' standing order*).

Solo in limitati casi, come nelle Corti dello Stato del Nevada, la consegna di copia cartacea è prevista in via eccezionale e non ordinaria, pur senza in alcun modo essere vietata.

È tuttavia da considerare che a quest'ultima fase si è pervenuti solo nelle Corti ove il sistema di *e-filing* è stato sperimentato, in via facoltativa, per lungo periodo (anche di circa dieci anni) in modo da risolvere tutte le criticità ad esso correlate.

È di particolare rilievo, sul punto, l'esperienza delle Corti del Delaware ed in particolare della Suprema Corte di Appello (il più importante ufficio giudiziario statunitense per la risoluzione delle controversie societarie), che, dopo una prima fase di sperimentazione del sistema di *e-filing* iniziata nell'ottobre 2005 (prima Corte di Appello negli USA), ha introdotto un emendamento alla Supreme Court Rule 10.2 in materia di copie di cortesia, limitandole ad atti, istanze introduttive e comparse con relativi allegati, con esclusione di altri documenti (numericamente e di contenuto notevolmente inferiore rispetto agli altri), autorizzando, tuttavia, la Corte a farne richiesta per specifiche ragioni.

In generale occorre infatti rilevare che nelle Corti Usa la definitiva transizione da un sistema di giustizia cartaceo (*paper court*) a digitale (*digital court*) è stata subordinata al raggiungimento di elevati standard di efficienza sia tecnologici che strutturali, applicati nei singoli distretti giudiziari.

In un convegno organizzato nell'aprile 2013 con i rappresentanti delle Corti Giudiziarie di tutti gli Stati Membri (*JTC Resource Bulletin: Strategic Issues to consider before starting an E-Filing Initiative*) fu espressamente ribadita la necessità di avere un'efficiente e sicura infrastruttura tecnica per l'archiviazione dei dati telematici.

Oltre all'investimento iniziale si è evidenziato che devono essere parimenti assicurati finanziamenti adeguati per la manutenzione, aggiornamenti della tecnologia e formazione a lungo termine, illustrando in particolare l'esigenza di disporre di:

- adeguata banda larga in tutte le postazioni di lavoro giudiziarie;
- *personal computers* configurati adeguatamente (con relativo *software*) per archiviare la documentazione elettronica;
- tecnologia di tipo intuitivo;

- potenti *server* anche di *backup*, con *router* di livello elevato per istradare velocemente i dati;
- sistemi che assicurino la sicurezza dei dati trasmessi;
- *monitors* multipli ad ampio schermo in numero sufficiente per giudici e personale amministrativo, poiché si è verificato che uno schermo unico non è efficiente e determina errori di lavorazione dei dati, perdite di tempo e spreco di denaro per stampare copie cartacee;
- stanze, postazioni di lavoro e scrivanie dei giudici opportunamente modificate per installarvi la strumentazione hardware, dovendo i giudici, nel corso dell'udienza, poter esaminare senza interruzioni la documentazione a video senza che ciò impedisca la visibilità degli avvocati e delle parti mediante installazione di display a larga visuale montati su *monitor* a muro;
- sistemi efficienti di *help desk* per supporto ai giudici, al personale amministrativo ed agli avvocati.

È sicuramente meritevole di attenzione che sulla base di tali presupposti nonostante l'introduzione del sistema *e-filling* da circa quattordici anni, l'Associazione nazionale dei dirigenti degli uffici giudiziari (*National Association of Court Administrators*) ha stimato che tutti i tribunali negli Stati Uniti sarà del tutto privo di documenti cartacei (*paperless*) nell'anno 2025.

**P**er quanto attiene alla situazione italiana, nella realtà attuale si assiste ad una sempre maggiore diffusione del cosiddetto *cyber* spazio, in cui operano quotidianamente un numero crescente di società, aziende e professionisti.

La comunità giuridica non può rimanere fuori da tale processo di sviluppo, considerato che il commercio elettronico dominerà sicuramente il nostro futuro.

È pur vero, però, che è pura fantascienza ipotizzare che un giorno un *cyber* giudice possa sostituire le attuali aule di giustizia; la soluzione, invece, è sicuramente quella di non fermare il progresso, perché ciò negherebbe ai cittadini l'efficienza e la semplicità che la nuova tecnologia è in grado di offrire.

Occorre allora adottare, anche nel nostro ordinamento, soluzioni idonei ad assicurare l'effettivo sviluppo del processo telematico, acquisendo l'esperienza già raggiunta negli ordinamenti, come quello USA, in cui esso è stato introdotto da molti anni, in modo tale che:

a) i Giudici non siano ostacolati, invece che avvantaggiati, dall'introduzione del Processo Telematico, fornendo loro strumenti *hardware* e *software* continuamente aggiornati e di agevole utilizzo ed al contempo consentendo loro di continuare ad avvalersi della consultazione cartacea degli atti, adottando le misure ritenute più idonee a garantire tale condizione, senza gravarli di ulteriori oneri ed incombenze, oltre quelle già svolte, anche attesa la nota carenza del personale di cancelleria (con particolare riferimento all'assistenza in udienza);

b) la classe forense abbia a disposizione uno strumento sicuro ed affidabile per il deposito e l'archiviazione dei dati, che non determini frequenti interruzioni e rallentamenti del servizio con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa delle parti.

La strada da perseguire, quindi, non può che passare attraverso l'ineludibile implementazione delle risorse e l'impegno serio e costante per eliminare tutte quelle criticità che non solo riducono l'efficienza, ma rischiano di ostacolare la definitiva affermazione del processo telematico, non consentendo che esso si traduca in un strumento di giustizia rapido ed efficiente.

*Antonella Dell'Orfano*